

### **D.Lgs 25/02 Protezione contro gli agenti chimici**

Tra le novità introdotte dal decreto vi è l'introduzione del concetto "rischio moderato" soglia al di sotto della quale il Datore di Lavoro non è obbligato ad adottare misure di tutela specifiche, quali ad esempio la sorveglianza sanitaria.

Proprio la determinazione della soglia pone qualche problema interpretativo ed i modelli di valutazione non sono chiaramente definiti e pertanto non si capisce bene cosa si intenda per "moderato" e come possa essere applicato ai livelli di rischio citati (tossicologico, rischio incendio o di esplosione) tenendo presente la concomitanza e l'esposizione a tutti i fattori di rischio.

A scanso di errate interpretazioni si ricorda che i detersivi, i toner, e fin anche il fumo sono classificati "agenti chimici" e pertanto vanno valutati nella Valutazione dei Rischi.

### **STUDI PROFESSIONALI O PICCOLE IMPRESE**

Chi nella propria attività professionale si configura come lavoratore autonomo senza soci e lavoratori subordinati al seguito, non deve sottostare al D.Lgs 626/94 ma non può per questo disinteressarsi totalmente della tutela dei terzi che accedono all'ufficio e nella manutenzione di impianti soggetti a specifica normativa di riferimento.

Tutte le realtà devono quindi ottemperare:

- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- individuazione del Rappresentante dei lavoratori
- nomina del Medico competente in presenza di uso di videoterminali
- effettuare la formazione generica di tutti i lavoratori e specifica per gli addetti alle squadre di emergenza.

Va inoltre ricordato che il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico ogni qualvolta lo richieda per sospetta alterazione della funzione visiva che deve essere confermata dal Medico competente.

Inoltre il numero anche ridotto di impiegati NON esonera il Datore di Lavoro ad effettuare i corsi specifici di formazione per il primo soccorso e quello di gestione delle emergenze.

Quanto sopra è stato recentemente ribadito dalla Quinta sezione della Corte di Giustizia della CEE che ha riaffermato la centralità del documento di valutazione dei rischi e della qualità che deve caratterizzare la stesura dello stesso.

---